

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2025, n. 5-1638

Art. 21 della L.R. 9/2004 e s.m.i. Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma 2026-2028.



Seduta N° 109

Adunanza 06 OTTOBRE 2025

Il giorno 06 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI

DGR 5-1638/2025/XII

OGGETTO:

Art. 21 della L.R. 9/2004 e s.m.i. Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma 2026-2028.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*, all’articolo 10 dispone che *“le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private”*;
- il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 232 del 15 dicembre 2023 ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004), così come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2007), dall'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (legge finanziaria per l'anno 2011) e dall'articolo 32 della legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), la Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine, sin dal 2005, gestisce un programma assicurativo che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

Richiamata la deliberazione n. 32-7573 del 16 ottobre 2023, con cui la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del citato art. 21, comma 3, della L.R. 9/2004 e s.m.i., gli elementi costitutivi del Programma regionale 2024 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, come di seguito individuati:

- durata del Programma. 1 anno rinnovabile di un'ulteriore anno;
- franchigia aziendale: Euro 5.000,00 (non rientra nel programma regionale ed è posta a carico delle ASR);
- massima esposizione finanziaria per anno (Fondo regionale): Euro 27.000.000,00 (rappresenta la massima esposizione annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore);
- franchigia SIR: Euro 395.000,00 e scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro (rappresentano, rispettivamente, la franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l'Assicuratore e la percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00);
- premio annuo lordo Euro: 17.964.587,91.

Dato atto che:

- con il sopracitato provvedimento la Giunta regionale ha affidato all'Azienda Zero, a partire dall'annualità 2024, nell'ambito delle funzioni da ricondursi fra quelle previste ex art. 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18, le attività di stipula per conto della Regione della convenzione / polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo;
- con determinazione n. 376 del 21.12.2023 la Società di Committenza della Regione Piemonte, all'esito della procedura di gara indetta ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi di responsabilità civile RCT/O delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte (gara 113-2023), aggiudicava la prestazione di che trattasi all'operatore economico AM Trust Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, via Clerici n. 14;
- in data 28.12.2023 è stata sottoscritta fra Azienda Zero e la società AM Trust Assicurazioni S.p.A. la polizza RCH00010000136 con decorrenza 31.12.2023 e scadenza 31.12.2024;
- l'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione prevedeva che *“È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori anni 1, a condizione che, all'atto della richiesta di prosecuzione dell'assicurazione, ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, anche di fonte regionale. La società, s'impegna a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche”*;
- con deliberazione n. 351/01.00/2024 del 21/11/2024, l'Azienda Zero ha disposto - in attuazione di quanto previsto al citato art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione - il rinnovo, per

ulteriori anni 1, della copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali oggetto della sopracitata Polizza master RCH00010000136.

Dato altresì atto che:

- con riferimento al modello organizzativo-gestionale dei sinistri RCT/O delle ASR, con deliberazione n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e s.m.i., la Giunta regionale ha definito, relativamente alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo, un modello organizzativo che attribuisce la responsabilità gestionale a cinque Comitati di gestione appositamente costituiti nell'ambito delle seguenti Aree di coordinamento sovrazonale:
 - 1) Area sovrazonale TO – Aziende ospedaliere (comprende A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; A.O. Mauriziano di Torino; A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano);
 - 2) Area sovrazonale TO – Aziende Sanitarie (comprende le AA.SS.LL. TO1, TO2, TO3, TO4 e TO5);
 - 3) Area sovrazonale CN (comprende le AA.SS.LL. CN1, CN2 e l'AO SS. Croce e Carle di Cuneo);
 - 4) Area sovrazonale AT, AL (comprende le AA.SS.LL. AT, AL e l'A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria);
 - 5) Area sovrazonale BI, NO, VC e VCO (comprende le AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO e l'AOU Maggiore della Carità di Novara).Il modello gestionale di cui trattasi è stato successivamente integrato con la D.G.R. n. 55-1362 del 29 dicembre 2010 che ha previsto la costituzione, presso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di un Comitato Regionale di Gestione Sinistri – formalmente costituito con DD. n. 75/DB2000 del 3.2.2014;
- con D.G.R. n. 54-4528 del 29 dicembre 2016, dopo una prima fase di sperimentazione avviata con le DD.G.R. n. 55-12646 del 23 novembre 2009 e n. 21-6940 del 23.12.2013, è stata prevista l'assunzione da parte dei Comitati di gestione sinistri costituiti presso le Aree di coordinamento sovrazonale, della responsabilità gestionale di tutti i sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo regionale;
- la Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 32-7573 del 16 ottobre 2023, ha altresì disposto di approvare, all'allegato A), la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del fondo speciale regionale sulla base dei seguenti criteri: sinistrosità media pregressa delle singole ASR determinata sulla base delle statistiche dei sinistri delle Aziende per il periodo 1.1.2017 – 1.3.2023 (incidenza elemento: 80%), realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario (incidenza elemento: 20%). Per l'Azienda sanitaria Zero, considerata la tipologia di attività, l'organizzazione e l'assenza di precedenti, si è ritenuto di inserirla con la qualifica di "Assicurata addizionale" con franchigia di Euro 15.000,00;

Rilevato che:

- in data 31.12.2025, giungerà a scadenza naturale il vigente contratto per i servizi assicurativi contro i rischi RCT/O delle Aziende del SSR – polizza RCH00010000136 stipulata fra Azienda Zero e la società AM Trust Assicurazioni S.p.A. - e che risulta, pertanto, necessario provvedere con urgenza all'indizione di una nuova gara per il piazzamento dei rischi RCT/O delle ASR della Regione Piemonte;
- risulta necessario garantire, senza soluzione di continuità, l'attuale modello organizzativo-gestionale relativamente alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri, coerente con le previsioni di cui al D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, preservando il know how sviluppatosi nelle Aziende e favorendo sempre più uno sviluppo aziendale della consapevolezza del rischio e della

corretta gestione dello stesso, a garanzia del sistema sanitario regionale.

Preso atto che:

- Marsh S.p.A. - società affidataria del servizio di brokeraggio a favore delle Aziende del SSR - in conformità al mandato ricevuto ha effettuato un'analisi del mercato assicurativo e della sinistrosità delle ASR per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2024, sia sotto il profilo della frequenza che della severità e della distribuzione delle perdite per classi dimensionali nonché del danno ritenuto e trasferito, allo scopo di individuare correttamente lo stato del rischio delle ASR e definire il modello di mitigazione più coerente con l'assetto del SSR;
- il rapporto finale trasmesso da Marsh S.p.A. in data 14.04.2025, agli atti del competente Settore della Direzione regionale Sanità, evidenzia che “il mercato a causa dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano e della T.U.N. sta aumentando i premi (20%); per contenere il premio, senza aumentarlo, si può agire sull'ammontare del Fondo”;
- il citato rapporto, all'esito dell'analisi, ipotizza una procedura di gara sulla base di opzioni subalterne, come segue:
 - a) opzione principale AS Expiring, con un premio imponibile arrotondato per difetto rispetto a quello attuale, pari a Euro 14,5 Milioni;
 - b) Opzione subalterna, premio come opzione principale e Fondo regionale incrementato da Euro 27 milioni a Euro 31,5 milioni (incremento calcolato con la stessa percentuale di incremento del danno da macrolesione di cui alle Tabelle di Milano recepite nella Tabella Unica Nazionale – T.U.N. - approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13.01.2025)

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria effettuata presso la Direzione Sanità con il supporto Comitato regionale per la gestione dei sinistri, è stato evidenziato che:

- la soluzione proposta, in continuità con il programma già definito con la citata D.G.R. n. 32-7573 del 16 ottobre 2023, risulta l'opzione preferibile poiché la più coerente con il modello organizzativo-gestionale definito dai citati provvedimenti regionali nonché quella che, dal raffronto rappresentato dal Broker, evidenzia le migliori prospettive sotto il profilo del contenimento degli incrementi dei premi conseguenti all'aggiornamento della T.U.N.;
- la proposta progettuale che si intende adottare prevede, pertanto, i medesimi elementi costitutivi già approvati con la D.G.R. n. 32-7573 del 16 ottobre 2023 salva l'ipotesi in cui, all'esito della gara – in mancanza di offerte presentate in relazione all'opzione principale – si debba aderire all'opzione subalterna procedendo ad un incremento del Fondo regionale ad Euro 31, 5 milioni.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento:

- di approvare gli elementi costitutivi del Programma regionale 2026-2028 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, come di seguito individuati:
 - durata del Programma: 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori due annualità;
 - franchigia aziendale: Euro 5.000,00 (non rientra nel programma regionale ed è posta a carico delle ASR);
 - massima esposizione finanziaria per anno (Fondo regionale): Euro 27.000.000,00 (rappresenta la massima esposizione annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore), salva l'ipotesi in cui, all'esito della gara – in mancanza di offerte presentate in relazione all'opzione principale – si debba aderire all'opzione subalterna procedendo ad un incremento del Fondo regionale ad Euro 31, 5 milioni;
 - franchigia SIR: Euro 395.000,00 e scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro (rappresentano, rispettivamente, la franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l'Assicuratore e la percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00);

- di prevedere che la società di committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A. - istituita con legge regionale n. 19 del 6.08.2007 e s.m.i., svolgerà le procedure di gara - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del d.lgs. 36/2023 - per il piazzamento dei rischi sanitari di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali, in conformità alla proposta delineata nell'alinea precedente.

Gli oneri del servizio, come da convenzione Quadro approvata con DGR n. 22-6868 del 18.5.2018, sono stati accertati sul cap. n. 16575/2025 ed impegnati sul cap. 142189/2025 con DD. 457/A1400B/2025 del 31.07.2025 e saranno liquidati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dietro presentazione di congrua rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse;

- di affidare ad Azienda Zero, anche per le annualità di vigenza del programma regionale di copertura dei rischi RCT/O delle ASR 2026-2028 e s.m.i., nell'ambito delle funzioni da ricondursi fra quelle previste ex art. 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18, le attività di stipula per conto della Regione della convenzione/polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo. All'Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
- di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, all'esito della procedura di gara di cui all'alinea precedente, la quantificazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale;
- che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura pro-quota nelle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR stanziata nella MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 del Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027, stimati in non oltre Euro 50.000.000,00 annui complessivi. Per l'annualità 2028 si provvederà nell'ambito delle risorse che saranno stanziata nel Bilancio di previsione 2028 nella Missione 13 programma 1.

Visto l'articolo 21, comma 3, della L.R. 9/2004 e s.m.i. che demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il compito di individuare: assetto, criteri e modalità di gestione del programma assicurativo, soggetti incaricati della gestione, ammontare del fondo speciale e delle franchigie, quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del Fondo.

Sentita, ai sensi del menzionato articolo 21 comma 3 L.R. 9/2004 e s.m.i., la Commissione consiliare competente in data 29.09.2025 che si è espressa in senso favorevole;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la spesa connessa rientra nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 9 del 14 maggio 2004 e s.m.i., gli elementi costitutivi del Programma regionale 2026-2028 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, come di seguito individuati:

- durata del Programma: 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori due annualità;
- franchigia aziendale: Euro 5.000,00 (non rientra nel programma regionale ed è posta a carico delle ASR);
- massima esposizione finanziaria per anno (Fondo regionale): Euro 27.000.000,00 (rappresenta la massima esposizione annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore), salva l'ipotesi in cui, all'esito della gara – in mancanza di offerte presentate in relazione all'opzione principale – si debba aderire all'opzione subalterna procedendo ad un incremento del Fondo regionale ad Euro 31, 5 milioni;
- franchigia SIR: Euro 395.000,00 e scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro (rappresentano, rispettivamente, la franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l'Assicuratore e la percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00);

2) di prevedere che la società di committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A. - istituita con legge regionale n. 19 del 6.08.2007 e s.m.i., svolgerà le procedure di gara - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del d.lgs. 36/2023 - per il piazzamento dei rischi sanitari di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali, in conformità alla proposta delineata nell'alinea precedente.

Gli oneri del servizio, come da convenzione Quadro approvata con DGR n. 22-6868 del 18.5.2018, sono stati accertati sul cap. n. 16575/2025 ed impegnati sul cap. 142189/2025 con DD. 457/A1400B/2025 del 31.07.2025 e saranno liquidati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dietro presentazione di congrua rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse;

3) di affidare ad Azienda Zero, anche per le annualità di vigenza del programma regionale di copertura dei rischi RCT/O delle ASR 2026-2028, nell'ambito delle funzioni da ricondursi fra quelle previste ex art. 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18, le attività di stipula per conto della Regione della convenzione/polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo. All'Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;

4) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, all'esito della procedura di gara di cui all'alinea precedente, la determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale;

5) che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura pro-quota nelle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR, stanziata nella MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 del Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027, stimati in non oltre Euro 50.000.000,00 annui complessivi. Per l'annualità 2028 si provvederà nell'ambito delle risorse che saranno stanziare nel Bilancio di previsione 2028 nella Missione 13 programma 1;

6) che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61

dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.